SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 maggio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 2010.

Delega delle attività di coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale, rispetto ad eventi di protezione civile, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Guido Bertolaso.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 2010, con il quale il dott. Guido Bertolaso è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ed in particolare l'art. 15, comma 1;

Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario di Stato dott. Guido Bertolaso le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Guido Bertolaso sono delegate le attività di coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi che interessano la protezione civile.

In particolare, sono assegnate al Sottosegretario di Stato dott. Guido Bertolaso le attività concernenti:

la promozione degli indirizzi operativi nazionali, connessi ai programmi di previsione e prevenzione dei rischi naturali e dei rischi correlati alle attività dell'uomo, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 196 del Trattato dell'Unione europea;

il coordinamento con riguardo alle previsioni di cui al citato art. 196 delle attività di studio e determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi e di identificazione dei rischi, potenzialmente in grado di dispiegare effetti, oltre che sul territorio nazionale, anche in ambito europeo ed internazionale.

Nel rispetto delle direttive di indirizzo politico impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sottosegretario di Stato dott. Guido Bertolaso è, inoltre, delegato alla rappresentanza italiana presso Enti ed Organismi internazionali, con particolare riferimento alle istituzioni dell'Unione europea per la trattazione delle tematiche di prevenzione relative ad eventi che interessano la protezione civile.

Per l'adempimento delle funzioni delegate, il Sottosegretario di Stato dott. Guido Bertolaso, in qualità di Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordina, indirizza ed utilizza le risorse umane e strumentali del Dipartimento medesimo per l'esecuzione delle richiamate attività di coordinamento degli interventi di prevenzione, in ambito europeo ed internazionale, rispetto ad eventi che interessano la protezione civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 1° marzo 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 330

10A05473

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 marzo 2010.

Inserimento nel Sistema statistico nazionale dell'Ufficio di statistica di Italia Lavoro S.p.a.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125, che prevede la partecipazione al Sistema statistico nazionale di «soggetti privati che svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n. 152, «Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125»;

Visto l'atto di indirizzo n. 2 del 5 settembre 2001 adottato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica recante «Criteri organizzativi e di funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1997 a seguito della quale è stata istituita Italia Lavoro S.p.A.;

Visti l'art. 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e l'art. 7-*terdecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modifiche, con legge 31 marzo 2005, n. 43, che individuano la natura e le funzioni di Italia Lavoro S.p.A.;

Vista l'istanza avanzata all'Istituto nazionale di statistica da Italia Lavoro S.p.A. ai fini della partecipazione al Sistema statistico nazionale;

Vista la nota del 18 febbraio 2010, n. SP/185.2010, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria svolta in merito all'accoglimento della citata istanza presentata da Italia Lavoro S.p.A., in considerazione del contributo che la richiedente può fornire sotto il profilo della capacità organizzativa del Sistema statistico nazionale, del completamento della statistica ufficiale e della valorizzazione dei dati amministrativi, con conseguenti economie nella realizzazione delle indagini;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di organo vigilante ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2007, art. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008 con il quale è stata conferita la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prof. Renato Brunetta, ed, in particolare, la lettera g, relativa all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;

Decreta:

1. L'ufficio di statistica di Italia Lavoro S.p.A. è inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per la registrazione.

Roma, 18 marzo 2010

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

10A05160

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2010.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari ed Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari-Olbia. (Ordinanza n. 3869).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2010 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2011, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Sassari ed Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari-Olbia;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3841, che dispone il proseguimento delle iniziative inerenti alla realizzazione delle opere infrastrutturali «IX lotto funzionale della strada statale Sassari-Olbia finalizzate al potenziamento dell'aeroporto di Olbia, adeguamento della viabilità di accesso e opere connesse - strada statale n. 125 Orientale sarda, ponte sul Rio Padrongianus»;

Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3854, inerente la realizzazione delle opere infrastrutturali del citato IX lotto funzionale, ed opere connesse;

Vista la delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 e l'Intesa generale quadro, sottoscritte tra Governo e regione autonoma della Sardegna in data 11 ottobre 2002 ricomprendente, tra l'altro, i principali corridoi stradali della Sardegna;

Vista la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 4, avente ad oggetto «Fondo per le aree sottoutilizzate riserva di programmazione strategica a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri» che ha istituito, a valere sulle risorse del FAS complessivamente disponibili per le Amministrazioni centrali, una quota di 9,053 miliardi di euro quale riserva di programmazione a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con finalità di programmazione strategica per il sostegno dell'economia reale e delle imprese;

Vista la delibera CIPE 17 dicembre 2009, in corso di pubblicazione, che ha assegnato la somma di 162 milioni di euro per la copertura del fabbisogno residuo della strada statale Olbia-Sassari a valere sul fondo di cui alla citata delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 4, in relazione alla quale la Conferenza Stato regioni ha espresso parere favorevole nella seduta del 17 dicembre 2009;

Considerato che l'intervento «Completamento e adeguamento tratta SS 597/199 Sassari-Olbia» è stato ricompreso nell'atto aggiuntivo all'Intesa generale quadro, sottoscritto tra Governo e regione Sardegna in data 2 ottobre 2009, per l'integrazione del programma delle infrastrutture strategiche;

Considerato che la grave situazione emergenziale interessante l'arteria in argomento è caratterizzata da un'elevatissima incidentalità causa di innumerevoli eventi anche mortali, e che si rende pertanto necessario provvedere con la massima urgenza all'esecuzione delle opere viarie idonee a mettere in sicurezza gli elevati flussi di traffico stradale;

Ravvisata, quindi, la necessità di assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento dell'emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di esercizio dell'arteria in argomento, interessanti i dieci lotti della medesima strada statale, ed opere connesse;

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico datata 31 marzo 2010;

Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna con nota del 13 aprile 2010;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione autonoma della Sardegna è nominato Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari ed Olbia-Tempio, in relazione ai lavori di rifacimento e messa in sicurezza della strada statale n. 597/199 Sassari-Olbia.

2. Il Commissario delegato provvede al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere di cui al comma 1 e può adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere. Il Commissario delegato provvede, eventualmente per il tramite del soggetto attuatore di cui al comma 3, ad assicurare la urgente realizzazione dell'opera, anche mediante stralci funzionali o per singoli lotti, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, espletando le procedure necessarie per l'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, e degli atti conseguenti, nonché per la direzione dei lavori. La corresponsione dei compensi incentivanti correlati alla realizzazione dell'intervento è disciplinata da apposito provvedimento del Commissario delegato.

3. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, il Commissario delegato può avvalersi, quali soggetti attuatori, del Capo Compartimento della viabilità per la Sardegna dell'ANAS S.p.a., che si avvale della collaborazione del personale degli uffici dal medesimo individuati, o di altre amministrazioni pubbliche, ed operano sulla base di direttive impartite dal Commissario medesimo.

4. Il commissario delegato, qualora si avvalga dei soggetti attuatori di cui al comma 3, ne verifica l'operato ed il tempestivo raggiungimento degli obiettivi, e determina altresì il relativo compenso spettante.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato provvede, con le modalità di cui al comma 2, alla approvazione del progetto dell'opera. L'approvazione del progetto definitivo, nel suo complesso ovvero per singoli lotti funzionali, sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Commissario delegato acquisisce, prima della approvazione del progetto, preliminare e definitivo, le proposte e le osservazioni degli enti gestori dei servizi interferenti, convocando, ove necessario, apposita Conferenza dei servizi, che dovrà comunque concludersi nel termine di trenta giorni dalla sua apertura. Il Commissario delegato acquisisce inoltre prima dell'approvazione il parere istruttorio del Comitato di cui all'art. 4, comma 4, da rendersi entro 20 giorni successivi alla Conferenza dei servizi.

3. Il Commissario delegato approva altresì i progetti dei singoli lotti comportanti varianti agli strumenti urbanistici strettamente attinenti alla realizzazione delle opere, in conseguenza delle attività ablatorie che saranno poste in essere per l'ottenimento delle aree oggetto della esecuzione delle opere previste, coerentemente con quanto deliberato dai comuni competenti. L'approvazione del Commissario delegato costituisce a tutti gli effetti variazione alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici.

4. Il Comitato di cui all'art. 4, comma 4, in tali casi integrato con due membri nominati, entro 20 giorni dalla richiesta del Commissario delegato, uno dal Ministero dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare ed uno dal Ministero per i beni e le attività culturali, provvede alla istruttoria del progetto definitivo e formula al Commissario delegato le eventuali proposte di adeguamento o varianti migliorative in sostituzione delle attività istruttorie della Conferenza dei servizi di cui all'art. 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Il progetto definitivo ed esecutivo dell'opera, nonché le eventuali varianti in corso d'opera sono approvati dal Commissario delegato, sentito il Comitato di cui all'art. 4, comma 4; l'approvazione del Commissario delegato sostituisce ogni diverso provvedimento ed autorizza l'immediata consegna dei lavori.

6. Il Commissario delegato, adotta, con apposito provvedimento ed avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3, in sostituzione degli enti preposti in via ordinaria, ogni atto occorrente all'urgente compimento delle indagini e delle ricerche necessarie alle attività di progettazione, delle occupazioni di urgenza e delle espropriazioni e per l'espletamento delle procedure di affidamento e realizzazione delle opere.

7. L'Unità tecnica di missione di cui all'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009, n. 3772, e l'ANAS S.p.a. trasferiscono al Commissario delegato la documentazione concernente l'opera in questione entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 3.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

c) decreto legislativo 16 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, parte I, titolo I, articoli 6, 7, 8, 11 e 12; parte II, titolo I, art. 30; capi II, III e IV, articoli 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118 e 120, titolo II, articoli da 121 a 125, titolo III, articoli da 126 a 194; parte IV, articoli da 239 a 246; parte V, art. 253 e disposizioni regionali in materia di pubblici appalti; disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme, nonché, una volta entrati in vigore, regolamenti e capitolati di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 163, per la parte attuativa ed integrativa delle suindicate norme;

d) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni ed integrazioni articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-*bis* e disposizioni normative regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità;

e) legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 9, 10, 15, 16 e decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 14, 20, 22, 24 e 25 e disposizioni normative regionali in materia urbanistica;

f) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 19 e 24 e art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001;

g) art. 37 del C.C.N.L. del 5 aprile 2001 e contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 17 maggio 2004;

h) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 11, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17 e successive modificazioni ed integrazioni;

i) legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 17;

l) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni articoli 5, 6, 7 e 13 e per le parti strettamente connesse ai predetti articoli al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;

m) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001, n. 6792, e successive modificazioni ed integrazioni, e decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2004, n. 67, e relative normative di applicazione;

n) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 34;

o) articoli 28 e 31 della legge della regione Sardegna 13 novembre 1998, n. 31; art. 41 del contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dirigente dell'amministrazione, enti, istituti, agenzie e aziende regione Sardegna, così come modificato dal contratto collettivo del 18 febbraio 2010; ed analoghe disposizioni previste da leggi e contratti collettivi riguardanti il personale regionale e del comparto unico della regione autonoma Sardegna;

q) disposizioni delle leggi regionali strettamente connesse alle disposizioni della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 4.

1. Il Commissario delegato, per l'espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza, si avvale di una struttura appositamente costituita, composta complessivamente da non più di dodici unità di personale, anche con qualifica dirigenziale ed equiparata, appartenenti ad amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali e non territoriali, nonché a società con prevalente capitale di titolarità dello Stato o delle regioni. Tale personale viene posto in posizione di comando o di distacco, anche a tempo parziale previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Commissario delegato è autorizzato a corrispondere al personale di cui al comma 1 compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all'attività effettivamente resa, nonché un compenso non superiore al 20% del trattamento economico mensile in godimento,

ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale ed equiparata, un compenso non superiore al 30% del trattamento economico in godimento.

3. Il Commissario delegato può altresì avvalersi, per esigenze connesse al superamento dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, di due consulenti di elevata e comprovata professionalità, con specifiche competenze tecniche e/o scientifiche nelle materie di interesse della presente ordinanza. Con successivo provvedimento del Commissario delegato verrà determinato l'oggetto dell'incarico, la durata ed il compenso spettante.

4. Per la valutazione dei progetti, nonché per garantire il necessario supporto tecnico alle attività che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale di un comitato tecnico-scientifico, dal medesimo istituito con apposito provvedimento, e composto da cinque membri, scelti tra funzionari pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui uno, con funzioni di presidente, nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, che nomina anche il segretario, uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno dall'ANAS S.p.a. e due dal presidente della regione autonoma della Sardegna.

Ai componenti del comitato spettano compensi determinati con separato provvedimento del Commissario delegato, sentito il Dipartimento della protezione civile, e corrisposti in deroga al regime giuridico della onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001, oltre al rimborso delle spese di missione sostenute. Tale comitato esplica anche le funzioni per il rientro nell'ordinario.

Art. 5.

1. Le risorse disponibili per la realizzazione dell'opera, ovvero di singoli lotti funzionali, sono individuate come segue:

quanto a euro 162 milioni a valere sulle risorse del Fondo strategico a sostegno dell'economia reale e delle imprese di cui alla delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 4, così come deliberato nella seduta del CIPE del 17 dicembre 2009 per il quale la Conferenza Stato regioni ha espresso parere favorevole nella seduta del 17 dicembre 2009;

quanto a euro 23.550.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3841;

quanto a euro 14 milioni a valere sulle risorse per «opere minori e interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto» di cui alla delibera CIPE 6 novembre 2009;

quanto a euro 358,956 milioni a valere sulle risorse di cui al Programma attuativo FAS 2007/2013 regione Sardegna, approvato con delibera della giunta regionale n. 38/12 del 6 agosto 2009, linea d'azione 6.1.3.A.

Per eventuali ulteriori fabbisogni finanziari che dovessero emergere dopo lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione e nel limite delle risorse previste nei progetti assentiti si potrà fare fronte secondo le normative di settore.

2. Gli oneri relativi al funzionamento degli organi di cui all'art. 1, comma 4, e all'art. 4 sono a carico del bilancio della regione autonoma della Sardegna.

3. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato, sulla quale possono affluire, in tutto o in parte, gli importi relativi agli oneri di cui al presente articolo, ivi comprese le risorse necessarie per le spese di funzionamento della struttura commissariale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A05299

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2010.

Ulteriori interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe ed altre disposizioni in materia. (Ordinanza n. 3872).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»;

Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto-legge che dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle grandi dighe si provvede, laddove sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza, mediante l'adozione di ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2006, di proroga dello stato di emergenza in precedenza richiamato, fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2007, di proroga dello stato di emergenza in precedenza richiamato, fino al 31 dicembre 2007;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3418/2005, n. 3437/2005, n. 3438/2005, n. 3461/2005, n. 3485/2005. n. 3527/2006, e n. 3578/2007 per la messa in sicurezza di grandi dighe fuori esercizio delle regioni Piemonte, Sicilia, Liguria, Marche, Lazio, Toscana, Basilicata, Umbria e Calabria;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2008 e del 22 aprile 2008, di ulteriore proroga degli stati di emergenza in argomento, fino al 31 dicembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009 recante «Interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe ed altre disposizioni urgenti in materia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Zerbino e La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria); Figoi e Galano (Liguria), Muro Lucano (Basilicata); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana), e dichiarato lo stato di emergenza con riferimento alle dighe di Sterpeto (Lazio) e La Para e Rio Grande (Umbria), fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2010 con il quale è stato da ultimo prorogato, fino al 28 febbraio 2011, il predetto stato di emergenza;

Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Dispone:

Art. 1.

1. Il comma 2, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009, è sostituito dal seguente:

«2. Il commissario delegato si avvale, d'intesa con i responsabili delle strutture dei Provveditorati interregionali competenti per territorio, nonché della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di personale dei provveditorati e della direzione medesima per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché per l'appalto, la direzione dei lavori, le procedure di collaudo. Il commissario delegato può, qualora ritenuto necessario per la celere realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, affidare la progettazione degli interventi all'esterno anche avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 6 della presente ordinanza».

Art. 2.

1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009, dopo l'art. 1 è aggiunto il seguente:

«Art. 1-*bis*. — 1. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita Conferenza di servizi, a concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione è rimessa al presidente della regione, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni.

2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio

1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

3. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della metà. Il medesimo Commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni».

Art. 3.

1. L'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Il medesimo Commissario è, altresì, autorizzato ad avvalersi, di personale appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o distacco nel limite massimo di 10 unità.

2. Il medesimo Commissario è, altresì, autorizzato a stipulare fino ad un massimo di 10 contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza, sulla scelta di carattere fiduciario, determinandone il relativo compenso.

3. Al personale impegnato in attività connesse con l'emergenza è riconosciuta una indennità mensile omnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, quantificata forfettariamente in misura massima pari a 70 ore di lavoro straordinario, ovvero se appartenente alla carriera dirigenziale una indennità pari al 30% della retribuzione di posizione

4. In ragione dei compiti assegnati al commissario delegato allo stesso è riconosciuta una indennità onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al cinquanta per cento del trattamento economico corrisposto ai provveditori interregionali alle opere pubbliche.

5. Il Commissario è, altresì, autorizzato a stipulare fino ad un massimo di 5 contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza, con oneri a carico dell'art. 2, comma 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

6. Ai compensi derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 si provvede con oneri a carico dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009.».

Art. 4.

1. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009 sono aggiunte le seguenti disposizioni:

«decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 24, 35, 36 e 53;

legge 24 dicembre 2008, n. 244, art. 3, comma 79.».

Art. 5.

1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2010, n. 3736 dopo l'art. 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 9. — 1. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, nonché della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 citata in premessa, i concessionari e i gestori delle dighe aventi caratteristiche dimensionali di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti a fornire alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in tempo reale, i dati di livello di invaso, delle portate scaricate e derivate ed i dati idrometeorologici acquisiti presso le dighe, secondo le direttive impartite dalla predetta Direzione. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

2. Al fine di reperire le risorse economiche per l'attuazione degli interventi indispensabili per il superamento del contesto emergenziale, il Commissario delegato, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a promuovere e concludere accordi di programma con le amministrazioni competenti, di durata non superiore alla vigenza dello stato di emergenza.

3. Il Commissario delegato è, altresì, autorizzato a promuovere e concludere accordi, di durata non superiore alla vigenza dello stato di emergenza, con i concessionari o i gestori delle dighe aventi le caratteristiche dimensionali di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, finalizzati a supportare i medesimi nei compiti ad essi assegnati ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4 del decreto-legge 28 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A05300

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 13 aprile 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rimini, denominato «Camera di conciliazione di Rimini».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 24 novembre 2009 prot. m . dg DAG 30 novembre 2009, n. 149712.E integrata il 12 marzo 2010, prot. m. dg DAG 22 marzo 2010, n. 42684.E e 1° aprile 2010 prot m. dg DAG 12 aprile 2010, n. 51175.E, con la quale il dott. Manlio Maggiolini, nato a Santarcangelo di Romagna (Rimini) l'11 maggio 1931, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio I.A.A. di Rimini, con sede legale in Rimini, via Sigismondo n. 28, codice fiscale n. 91030270408 e P. IVA 02355820404, ha chiesto l'iscrizione della «Camera di conciliazione di Rimini», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dalla «Camera di conciliazione di Rimini», organismo non autonomo della C.C.I.A.A. di Rimini, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004.

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Rimini, con sede legale in Rimini, via Sigismondo n. 28, Codice fiscale n. 91030270408 e P.IVA 02355820404, denominato della «Camera di conciliazione di Rimini», ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

L'organismo viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 79 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 13 aprile 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A05302

PROVVEDIMENTO 14 aprile 2010.

Modifica dei PP.D.G. 16 luglio 2007 e 26 ottobre 2009 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'associazione non riconosciuta «Resolutia» Gestione delle controversie, in Perugia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG. 16 luglio 2007 e 26 ottobre 2009 d'iscrizione al n. 12 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione non riconosciuta «Resolutia» Gestione delle Controversie, con sede legale in Perugia via Cacciatori delle Alpi n. 28, Codice fiscale n. e Partita I.V.A. n. 02516880545;

Vista l'istanza del 29 gennaio 2010 prot. m. dg DAG 9 febbraio 2010, n. 20045.E con la quale l'avv. Angelo Santi, nato a Perugia il 1° maggio 1970, in qualità di legale rappresentante della associazione non riconosciuta «Resolutia» Gestione delle Controversie, ha chiesto l'inserimento di due ulteriori conciliatori (in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3 lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio del 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliatore per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda d'iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4 comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

dott. Anticoli Andrea, nato a Roma il 2 ottobre 1971;

dott. Calò Valentina, nata a Roma il 13 marzo 1980;

Dispone

la modifica dei PP.DG. 16 luglio 2007 e 26 ottobre 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione non riconosciuta «Resolutia» Gestione delle controversie, con sede legale in Perugia via Cacciatori delle Alpi n. 28, codice fiscale e Partita I.V.A. n. 02516880545, limitatamente all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere *a)*i e *b)*i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di due ulteriori unità: dott. Anticoli Andrea, nato a Roma il 2 ottobre 1971 e dott. Calò Valentina, nata a Roma il 13 marzo 1980.

Resta ferma l'iscrizione al n. 12 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 14 aprile 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A05301

PROVVEDIMENTO 14 aprile 2010.

Modifica dei PP.D.G. 13 ottobre 2008 e 13 luglio 2009 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione della società «Formamed Srl», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PPDG 13 ottobre 2008 e 13 luglio 2009 d'iscrizione al n. 32 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società «Formamed Srl», con sede legale in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44, c.f. e P.IVA 10080321002;

Vista l'istanza del 24 febbraio 2010, prot. m. dg. DAG 25 febbraio 2010, n. 29124.E con la quale il dott. Adriano De Luca, nato a Potenza il 29 agosto1954, in qualità di legale rappresentante della società «Formamed Srl» ha chiesto l'inserimento di cinque ulteriori conciliatori (in via non esclusiva) e la cancellazione del conciliatore in via esclusiva dott. Paderni Giovanni, nato a Palermo il 18 settembre 1945;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

prof. Berlinguer Aldo, nato a Siena il 23 gennaio 1969;

dott. Malara Angela Gabriella, nata a Reggio Calabria il 16 aprile 1971;

avv. Mascia Antonio, nato a Baselice (Benevento) il 23 gennaio 1941;

avv. Mascia Katia, nata a Benevento il 5 giugno 1974;

dott. Mirarchi Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 18 dicembre 1967.

Verificato che, anche a seguito della cancellazione del dott. Paderni Giovanni, nato a Palermo il 18 settembre 1945 (conciliatore in via esclusiva) la società «Formamed Srl» continua a detenere i requisiti numerici minimi per i conciliatori ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PPDG 13 ottobre 2008 e 13 luglio 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società «Formamed Srl», con sede legale in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44, c.f. e P.IVA 10080321002, limitatamente al numero dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di cinque ulteriori unità: prof. Berlinguer Aldo, nato a Siena il 23 gennaio 1969, dott. Malara Angela Gabriella, nata a Reggio Calabria il 16 aprile 1971, avv. Mascia Antonio, nato a Baselice (Benevento) il 23 gennaio 1941, avv. Mascia Katia, nata a Benevento il 5 giugno 1974 e dott. Mirarchi Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 18 dicembre 1967.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ridotto di una unità: dott. Paderni Giovanni, nato a Palermo il 18 settembre 1945 (conciliatore in via esclusiva).

Resta ferma l'iscrizione al n. 32 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 14 aprile 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A05303

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 aprile 2010.

Modifiche all'allegato *C* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in materia di procedure per il rinnovo delle licenze permanenti di trasporto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il Capitolo I, numeri 4 e 6, dell'allegato C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Ritenuta la necessità di apportare delle modifiche alle norme sopraindicate, anche al fine semplificare le procedure per il rinnovo delle licenze permanenti di trasporto disciplinate dal medesimo capitolo I dell'Allegato C;

Visto l'art. 97 della Costituzione;

Visto l'art. 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Letto l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopra citato;

Sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili nella seduta n. 6/10E del 3 marzo 2010;

Decreta:

Al Capitolo I dell'allegato C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 4, le parole «di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria» sono sostituite dalle seguenti: «di I, II, III, IV e V categoria»;

b) al primo paragrafo del numero 6 sono apportate le seguenti modificazioni;

1) al primo periodo, le parole: «della 1ª categoria» sono sostituite dalle seguenti: «delle categorie I e V, gruppo A»;

2) alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Quando la domanda di rinnovo sia stata presentata almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di validità, la licenza si intende comunque prorogata fino al momento del rilascio del provvedimento di rinnovo, salvo che nel frattempo sia stato adottato un provvedimento di diniego della medesima domanda.».

Roma, 8 aprile 2010

Il Ministro: MARONI

10A05183

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 aprile 2010.

Variazione dei tenori in nicotina e monossido di carbonio di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 concernente l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 184/2003, che disciplinano, rispettivamente, i metodi di misurazione dei tenori di nicotina, catrame e monossido di carbonio delle sigarette e l'indicazione degli stessi tenori, che deve essere riportata su un lato di ciascun pacchetto di sigarette;

Viste le lettere del 19 gennaio e del 3 marzo 2010 con la quale la società British American Tobacco Italia Spa ha comunicato la variazione dei tenori in nicotina e di monossido di carbonio di alcune marche di sigarette;

Considerato che le analisi eseguite dal laboratorio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato confermano che i tenori in nicotina e monossido di carbonio dichiarati dalle citate Società sono in linea con le disposizioni comunitarie in materia;

Decreta:

I tenori in nicotina e di monossido di carbonio delle seguenti marche di sigarette sono così modificati:

	DA		A	
	Mg Nicotina	Mg/Monossido di carbonio	Mg Nicotina	Mg/Monossido di carbonio
MS INTERNATIONAL 100'S	1,0	9,0	0,9	9,0
ROTHMANS KS BLUE	0,8	10,0	0,9	9,0
ROTHMANS KS RED	0,6	8,0	0,7	8,0

I prodotti già fabbricati alla data di pubblicazione del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2010

Il direttore per le accise: RISPOLI

10A05366

DECRETO 28 aprile 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 2010 e scadenza 1° marzo 2017, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 aprile 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 57.330 milioni di euro;

Visto i propri decreti in data 22 febbraio e 25 marzo 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 2010 e scadenza 1° marzo 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 2010 e scadenza 1° marzo 2017, di cui al decreto del 22 febbraio 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 febbraio 2010.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 29 aprile 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 22 febbraio 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 22 febbraio 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 22 febbraio 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 aprile 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 maggio 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 63 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 maggio 2010.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 22 febbraio 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A05367

DECRETO 28 aprile 2010.

Inserimento di una fascia di prezzo, iscrizione e variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)*, allegata al decreto direttoriale 26 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2010, alle tabelle *B* e *D*, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002 e alla tabella *C*, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005;

Viste le istanze con le quali le Società Manifatture Sigaro Toscano S.p.A., Sc Crissali Impex Srl, Trading Consultoria Internacional S.L. e Diadema S.p.A., hanno chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Viste le istanze con le quali la Philip Morris Italia Srl, la Manifatture Sigaro Toscano S.p.A. e la J.Cortes Cigars N.V. hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre inserire nella tabella *B* - sigari - allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, un prezzo per Kg convenzionale richiesto per l'iscrizione in tariffa di prodotti dalla Società Diadema S.p.A.;

Considerato, inoltre, che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dalle Società suindicate, ai sensi dell'art. 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, all'inserimento e alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)*, allegata al decreto direttoriale 26 marzo 2010, alla tabella *B)* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella *C)* allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *B* - sigari -, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, è inserito il seguente prezzo per Kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B
SIGARI

QUOTA FORNITORE	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
3.322,00	660,00	1.100,00	1.518,00	6.600,00

Art. 2.

Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nelle seguenti tabelle di ripartizione, in relazione ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fornitori:

SIGARETTE
(TABELLA A)

MARCA	**Confezione**	**Mg/ nicotina**	**Mg/ catrame**	**Mg/ monossido di carbonio**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ confezione**
WIND FLAVOR	astuccio da 20 pezzi	0,80	9,00	10,00	190,00	3,80

SIGARI
(TABELLA B)

MARCA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
SIGARI NATURALI			
COHIBA BEHIKE BHK 52	da 10 pezzi	5.200,00	260,00
COHIBA BEHIKE BHK 54	da 10 pezzi	6.000,00	300,00
COHIBA BEHIKE BHK 56	da 10 pezzi	6.600,00	330,00
LA GLORIA CUBANA INMENSOS	da 10 pezzi	2.600,00	130,00
MONTECRISTO GRAND EDMUNDO EDIZIONE LIMITATA 2010	da 10 pezzi	3.200,00	160,00
PARTAGAS SERIE D ESPECIAL EDIZIONE LIMITATA 2010	da 10 pezzi	2.500,00	125,00

MARCA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
SIGARI NATURALI			
PEDRONI PIÑA COLADA LIMITED	da 2 pezzi	20,00	0,20
PEDRONI VANILLA ICE LIMITED	da 2 pezzi	20,00	0,20
ROMEO Y JULIETA WIDE CHURCHILLS	da 10 pezzi	2.000,00	100,00
TOSCANO CLASSICO 2 SIGARI	da 2 pezzi	220,00	2,20
TRINIDAD SHORT ROBUSTOS T EDIZIONE LIMITATA 2010	da 12 pezzi	3.000,00	180,00

TRINCIATI
(TABELLA C)

MARCA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
TRINCIATI PER PIPA			
EL BASHA LICORICE FLAVOUR	da 250 grammi	48,00	12,00
EL NAKHLA CHERRY FLAVOUR	da 250 grammi	48,00	12,00
EL NAKHLA MANDARIN FLAVOUR	da 250 grammi	48,00	12,00
EL NAKHLA SWEET MELON	da 250 grammi	48,00	12,00
EL NAKHLA VANILLA FLAVOUR	da 250 grammi	48,00	12,00
NAKHLA LEMON	da 50 grammi	60,00	3,00
NAKHLA TOBACCO APRICOT'S FLAVOUR	da 250 grammi	48,00	12,00
NAKHLA TOBACCO FRUITS FLAVOUR	da 250 grammi	48,00	12,00
NAKHLA TOBACCO LEMON MOLASSES	da 250 grammi	48,00	12,00
NAKHLA TOBACCO MANGO MOLASSES	da 250 grammi	48,00	12,00
NAKHLA TOBACCO MINT FLAVOUR	da 250 grammi	48,00	12,00
NAKHLA TOBACCO PEACH FLAVOR	da 250 grammi	48,00	12,00
NAKHLA TOBACCO ROSE MOLASSES	da 250 grammi	48,00	12,00
NAKHLA TOBACCO STRAWBERRY'S FLAVOUR	da 250 grammi	48,00	12,00
NAKHLA TOBACCO TWO APPLES APPLE FLAVOUR	da 250 grammi	48,00	12,00

Art. 3.

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

SIGARI E SIGARETTI (TABELLA B)				
SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
TOSCANO ANTICA RISERVA 4 SIGARI	da 4 pezzi	450,00	500,00	10,00
SIGARETTI ALTRI				
NEOS PACIFIC CAFFE'	da 10 pezzi	116,00	112,00	2,80

TRINCIATI (TABELLA C)				
TRINCIATI PER SIGARETTE	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
VAN NELLE HALF ZWARE SHAG	da 40 grammi	115,00	120,00	4,80

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2010

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 46

10A05416

DECRETO 6 maggio 2010.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da 5 euro dedicate al «1910-2010 Centenario Confindustria», millesimo 2010.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 10 dicembre 2009 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2010;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2010, n. 7738, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2010, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 5 dedicate al «1910-2010 Centenario Confindustria», millesimo 2010;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da € 5, dedicate al «1910-2010 Centenario Confindustria», millesimo 2010, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 2010, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 6 maggio 2010.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in € 37.500,00 pari a n. 7.500 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro l'8 novembre 2010, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto 4 e di Piazza G. Verdi 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di € 2.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it/ e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio – Roma – Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità: € 35,00;

da 501 unità: € 34,30.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'Economia e delle Finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2010

Il direttore generale: GRILLI

10A05555

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 marzo 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Bioverde natura - Società cooperativa», in San Giovanni Rotondo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il verbale di accertamento datato 21 gennaio 2008 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della Società cooperativa «Bioverde natura - Società cooperativa», con sede in San Giovanni Rotondo (Foggia);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata redazione del regolamento di cui alla legge n. 142/2001, mancato versamento del contributo di revisione del biennio 2007/2008, mancata versamento del 3% degli utili conseguiti nel 2006;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 19 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8, legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. coop. «Bioverde natura - Società cooperativa», sede in San Giovanni Rotondo (Foggia) - c.f. 03445080710 - costituita in data 2 febbraio 2006.

Art. 2.

L'Avv. Antonio Quintieri nato a Cosenza il 26 settembre 1969 con studio in Cosenza a Via Sabotino n. 13 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente, avendo cura in particolare di redigere il regolamento di cui alla legge n. 142/2001, pagare il contributo di revisione dovuto, versare il 3% degli utili conseguiti nel 2006.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2010

Il direttore generale: CINTI

10A05159

DECRETO 14 aprile 2010.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Giovanni Gaggero», in Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2006 con il quale la Società cooperativa «Case Popolari Giovanni Gaggero» con sede in Genova è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di Commissario governativo nella persona dell'avv. Matteo Ridoldi;

Visto il decreto ministeriale GAB n. 41 del 13 marzo 2007 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2008 con il quale la gestione è stata prorogata per un ulteriore periodo di dodici mesi;

Visto il D.D. 13 marzo 2009 con il quale la gestione commissariale è stata prorogata per altri dodici mesi;

Vista la relazione pervenuta in data 9 aprile 2010 con la quale il Commissario governativo chiede una ulteriore proroga del mandato per le motivazioni in essa meglio specificate, cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Ritenuta, la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della Società cooperativa «Giovanni Gaggero» con sede in Genova è prorogata per un ulteriore periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Art. 2.

All'avv. Matteo Ridolfi sono confermati i poteri già conferiti, in qualità di Commissario governativo, per il periodo a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 aprile 2010

Il direttore generale: CINTI

10A05157

DECRETO 14 aprile 2010.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Costruire oggi Soc. Coop. a r.l.», in Casal di Principe.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 2008, n. 197/SGC/2008 con il quale la Società cooperativa «Costruire oggi Soc. Coop. a r.l.» con sede in Casal di Principe (Caserta) è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c. per un periodo di dodici mesi e il dott. Nardone Alfredo ne è stato nominato commissario governativo;

Vista la ministeriale n. 834 del 7 gennaio 2010 con la quale è stata data comunicazione ai sensi della legge n. 241/1990 della proroga della gestione commissariale dell'Ente e la contestuale sostituzione del commissario governativo;

Considerato che il commissario governativo, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8, legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna controdeduzione;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Decreta:

Art. 1.

È prorogata la gestione commissariale, già disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c con decreto ministeriale del 2 agosto 2008, n. 197/SGC/2008, della Società cooperativa «Costruire oggi Soc. Coop. a r.l.» con sede in Casal di Principe (Caserta) - c.f. 022030300616 costituita in data 15 luglio 1992, sino al 30 settembre 2010.

Art. 2.

L'avv. Davide Cortellessa nato a Napoli il 22 marzo 1958, con studio in Caserta a Piazza Vanvitelli n. 4/D, è nominato Commissario governativo della cooperativa in sostituzione del dr. Nardone Alfredo, revocato, per il periodo di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente avendo cura di provvedere al rinnovo delle cariche sociali scadute, ad adeguare lo statuto alla normativa vigente, alla redazione del regolamento di cui alla legge n. 142/2001, al pagamento del contributo di revisione dovuto.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2010

Il direttore generale: CINTI

10A05158

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 dicembre 2009.

Ripartizione, su base regionale, delle risorse per agevolare gli interventi di ricollocazione dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che individua gli atti, non aventi forza di legge, sui quali si esercita il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche e integrazioni, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione;

Considerata la necessità di favorire interventi per contrastare le crisi occupazionale e per predisporre misure idonee a sostenere il reddito dei lavoratori;

Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione tra le regioni di risorse al fine di agevolare gli interventi di ricollocazione dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo fornendo agli stessi strumenti che possano agevolarne il riposizionamento nel mercato del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

1.1 Le risorse, pari a complessivi € 79.685.961,61 sono ripartite tra le regioni come indicato ai successivi articoli.

1.2 Delle risorse complessive, pari ad € 79.685.961,61 si provvederà a ripartire una prima quota pari ad € 39.400.000,00 come indicato nella tabella sottostante.

Abruzzo	€ 1.500.000,00
Basilicata	€ 1.100.000,00
Calabria	€ 3.000.000,00
Campania	€ 3.000.000,00
Emilia Romagna	€ 3.000.000,00
Friuli -Venezia Giulia	€ 1.000.000,00
Lazio	€ 3.000.000,00
Liguria	€ 1.100.000,00
Lombardia	€ 3.000.000,00
Marche	€ 1.100.000,00
Molise	€ 1.100.000,00
Piemonte	€ 3.000.000,00
Puglia	€ 3.000.000,00
Sardegna	€ 1.000.000,00
Sicilia	€ 3.000.000,00
Toscana	€ 3.000.000,00
Umbria	€ 1.000.000,00
Veneto	€ 3.000.000,00
Prov. di Bolzano	€ 500.000,00
Totale	€ 39.400.000,00

Le risorse come sopra assegnate saranno accreditate con le seguenti modalità distinte per tipologie di strumenti di intervento:

le risorse per l'erogazione degli incentivi per sostenere i lavoratori nei percorsi di reinserimento, anche per l'autoimpiego, verranno anticipate dall'INPS secondo gli elenchi forniti da Italia Lavoro S.p.A. e/o dalle Regioni interessate, sulla base delle selezioni effettuate su base regionale. Le somme erogate verranno rimborsate all'Istituto dietro presentazione di apposita rendicontazione contenente prospetto riepilogativo dei pagamenti effettuati distinti per ciascuna regione;

gli incentivi sotto forma di bonus assunzionali alle imprese, che saranno erogati alle aziende per il tramite delle regioni, verranno trasferiti da questa Direzione generale secondo le seguenti modalità:

la prima quota, pari al 50% del totale destinato ai bonus assunzionali, a fronte di specifica richiesta della regione, all'avvio delle procedure di selezione delle aziende ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria;

la rimanente parte di contributo verrà corrisposta previa apposita richiesta della regione, opportunamente corredata della documentazione attestante il dettaglio delle assunzioni da effettuare.

Ai fini della rendicontazione in merito ai bonus assunzionali, entro tre mesi dalla data di erogazione dell'incentivo alle aziende, le regioni dovranno comunque fornire al Ministero del lavoro - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, avvalendosi dell'assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.A., la dichiarazione attestante l'importo complessivo e definitivo da erogare, indicando i datori di lavoro destinatari dei bonus assunzionali, nonché i lavoratori assunti.

Art. 2.

La spesa, pari ad € 39.400.000,00, graverà sul cap. 7207 per € 16.908.511,08 sul PG1 e per € 1.529.807,00 sul PG2, sui fondi conservati di provenienza 2008, e sul cap. 7206 per € 20.961.681,92 sul PG1, sui fondi conservati di provenienza 2008.

Art. 3.

Le ulteriori risorse, pari ad € 40.285.961,61 verranno assegnate, con successivi provvedimenti di questa Direzione generale, sulla base della valutazione degli interventi di ricollocazione dei lavoratori sul mercato del lavoro effettuati e delle effettive esigenze che dovranno essere rappresentati formalmente da ciascuna regione a questa Direzione generale.

La relativa spesa graverà sul capitolo 7206 PG1, sui fondi conservati di provenienza 2008.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per il visto di competenza.

Roma, 29 dicembre 2009

Il direttore generale: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 105

10A05117

DECRETO 4 febbraio 2010.

Criteri e modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, che favorisce l'esercizio del diritto al lavoro dei disabili, promuovendo l'adozione di misure ed incentivi rispondenti alle esigenze individuali ed eterogenee delle persone disabili, anche sui luoghi di lavoro;

Visto il Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il Mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto l'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come sostituito dall'art. 1, comma 37, lettera *c)* della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con il quale viene istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili - di seguito denominato Fondo - ed in particolare:

il comma 1 che prevede che le regioni e le province autonome possono concedere un contributo all'assunzione, a valere sulle risorse del Fondo e nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato, attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 della medesima legge n. 68/99. Il contributo è concesso non superando le misure percentuali individuate nel medesimo comma alle lettere *a)* e *b)* e sulla base della riduzione della capacità lavorativa o delle minorazioni ascritte ed individuate dal medesimo comma lettere *a)* e *b)*. Il contributo può essere concesso dalle regioni e province autonome, ai sensi della lettera *d)* del medesimo comma 1 per il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile;

il comma 2 che prevede l'ammissibilità al contributo unicamente delle assunzioni a tempo indeterminato, realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto;

il comma 3 che estende gli incentivi di cui al comma 1 anche ai datori di lavoro privati, che pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, hanno proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili con le modalità di cui al comma 2;

il comma 5 che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo;

il comma 8 che attribuisce alle regioni e province autonome la disciplina, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto di cui al comma 5, dei procedimenti per la concessione dei contributi a valere sul Fondo;

Visto l'art. 12-*bis* della legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede la stipula tra gli uffici competenti, i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'art. 3 comma 1, lettera *a)* della citata legge 68/99 (soggetti conferenti) ed i soggetti di cui al comma 4 del medesimo art. 12-*bis* (soggetti destinatari), di apposite convenzioni, con le modalità di cui al comma 2, finalizzate all'assunzione di soggetti disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, a fronte del conferimento di commesse di lavoro e contestuale assunzione del soggetto disabile da parte del soggetto conferente;

Visto, in particolare il comma 5, lettera *b)*, dell'art. 12-*bis* della citata legge n. 68/1999, che prevede la possibilità per il datore di lavoro committente, che allo scadere della convenzione assume il lavoratore disabile dedotto in convenzione, con contratto a tempo indeterminato, di accedere al Fondo con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed in particolare l'art. 11, comma 1, il quale prevede che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni e dei dati inerenti l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività svolta dagli organi competenti;

Considerate le priorità definite nella comunicazione della commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle Regioni su «La situazione dei disabili nell'Unione europea: il piano di azione europeo 2008-2009» (COM-2007 - 738 def.);

Considerato che le disposizioni in esame hanno inteso incentivare prioritariamente, mediante contributo di natura economica diversificato a seconda della tipologia di disabilità, le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento annuale di riparto;

Ritenuto per quanto sopra di definire i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo, così come previsto dal comma 5 dell'art. 13 della legge n. 68/1999;

Ritenuto, ai fini della concessione del contributo da parte delle regioni e province autonome, di adottare la definizione di costo salariale introdotta al punto 15) dell'art. 2 del Regolamento CE n. 800/2008;

Ritenuto, altresì, di dover individuare le disposizioni a cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i procedimenti relativi alla concessione dei contributi per le assunzioni dei disabili;

Sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 26 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento CE n. 800/2008 della commissione, il presente decreto definisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato «Fondo», istituito dall'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificato dall'art. 1, comma 37, lettera *c)* della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Art. 2.

Criteri e modalità di ripartizione delle risorse

1. Al riparto del Fondo è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, proporzionalmente alle richieste di contributo presentate dai datori di lavoro privati che hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 5, lettera *b)* e dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, *b)* della legge n. 68/1999, nell'anno antecedente al provvedimento di riparto, e quelle relative agli interventi di cui alla lettera *d)* del citato art.13.

2. Le regioni e le province autonome, per ciascuna richiesta di contributo di cui agli articoli 12-*bis*, comma 5, lettera *b)* e 13, comma 1, lettera *a)*, *b)* della citata legge n. 68/1999 ritenuta ammissibile in quanto conforme alle disposizioni dei citati articoli, assegnano un punteggio calcolato moltiplicando il costo salariale annuo sostenuto dal datore di lavoro per il lavoratore disabile assunto per:

punti 0,60 per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 5, lettera *b)*;

punti 0.60 per le assunzioni effettuate a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 lettera *a)*, tramite le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999;

punti 0,25 per le assunzioni effettuate a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 lettera *b)*, tramite le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999;

punti 0,60 per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con handicap intellettivo e psichico indipendentemente dalle percentuali di invalidità effettuate ai sensi degli articoli 12-*bis*, comma 5, lettera *b)* e 13 tramite le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999.

3. Le regioni e le province autonome, per ciascuna richiesta di contributo, ritenuta ammissibile in quanto conforme alle disposizioni del presente decreto, relativa agli interventi di cui all'art. 13 lettera *d)* connessi al lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 5, lettera *b)* e ai sensi dell'art. 13 della legge n. 68/1999, o connessi al lavoratore con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, assegnano un punteggio come di seguito indicato:

punti 5.000 per interventi non superiori a 10.000 euro;

punti 10.000 per interventi superiori a 10.000 euro.

4. Le regioni e le province autonome comunicano entro il 28 febbraio di ogni anno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il punteggio assegnato per ciascuna richiesta ritenuta ammissibile, indicando altresì nella comunicazione: ragione sociale; partita IVA o codice fiscale del datore di lavoro privato; codice fiscale del disabile assunto; percentuale di riduzione della capacità lavorativa del disabile assunto o minorazione ascritta alle categorie di cui alla tabella del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni; presenza di handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalla percentuale di invalidità; data di assunzione; tipologia di convenzione; ammontare del costo salariale annuo del disabile assunto.

5. La somma dei punteggi comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali é rapportata alle risorse del Fondo stanziate annualmente; il valore economico di ciascun punto così determinato, moltiplicato per il punteggio complessivo comunicato da ciascuna regione e provincia autonoma, determina l'importo finanziario spettante a ciascuna regione e provincia autonoma.

6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base degli importi calcolati come indicato al precedente comma 5, determina l'importo complessivo delle risorse finanziarie del Fondo da trasferire annualmente con il provvedimento di riparto ad ogni singola regione e provincia autonoma.

7. II riparto del Fondo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alle richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate nell'anno 2008 a valere sull'esercizio finanziario 2009 e quelle relative alle assunzioni effettuate nell'anno 2009 a valere sull'esercizio finanziario 2010, è effettuato entro il 30 giu-

gno 2010, sulla base dei criteri e delle modalità contenute nei commi precedenti. A tal fine, le regioni e province autonome, per ciascun anno di riferimento, provvedono a trasmettere entro il 30 aprile 2010 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le comunicazioni previste ai precedenti commi 2 e 3.

8. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 13, comma 10, della citata legge n. 68/1999, procede anche ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente decreto con particolare riferimento agli incentivi previsti dall'art. 13 lettera *d)*.

Art. 3.

Concessione dei contributi

1. A valere sulle risorse del Fondo, ripartite secondo le modalità individuate all'art. 2 e trasferite alle regioni e province autonome, possono essere concessi contributi:

a) con diritto di prelazione, per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 12-*bis*, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 68/1999;

b) nella misura e in base all'entità della riduzione della capacità lavorativa indicate all'art. 13, comma 1, lettera *a)* e *b)* della legge n. 68/1999, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tramite le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999;

c) per le finalità di cui all'art. 13, comma 1, lettera *d)* della medesima legge n. 68/1999.

Art. 4.

Procedimento per la concessione dei contributi

1. Le regioni e le province autonome disciplinano, nel rispetto delle disposizioni introdotte dal presente decreto, il procedimento per la concessione dei contributi di cui all'art. 13 della legge n. 68/1999 provvedendo ad assicurare la massima diffusione, con i mezzi ritenuti più adeguati, delle informazioni relative alle modalità di accesso agli incentivi alle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo.

2. Il contributo può essere concesso per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate, ai sensi dell'art. 11 della citata legge n. 68/1999, nell'anno solare antecedente al provvedimento annuale di riparto delle risorse del Fondo.

3. Le regioni e le province autonome nell'assegnazione delle risorse soddisfano, con diritto di prelazione, le richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 5, lettera *b)* della legge n. 68/1999. Successivamente provvedono a soddisfare le richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 3 e quelle relative agli interventi di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)*, *b)* e *d)* della citata legge n. 68/1999, nella misura e con le percentuali di invalidità ivi indicate.

4. I contributi concessi per le assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 12-*bis* e 13, lettere *a)* e *b)* possono essere cumulati con quelli concessi per gli interventi di cui all'art. 13, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 68/1999, nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento Comunitario CE n. 800/2008 e Regolamento Comunitario CE n. 1125/2009.

5. Gli eventuali contributi di cui all'art. 13, comma 1, lett. *d)*, possono essere concessi per il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

Art. 5.

Requisiti e modalità di erogazione dei contributi

1. Le regioni e le province autonome determinano l'entità del contributo concesso per ciascuna richiesta di cui agli articoli 12-*bis* e 13 della legge n. 68/1999 e lo erogano nell'ambito di tre annualità, assicurando la corrispondenza del contributo erogato al costo salariale realmente sostenuto dai datore di lavoro che ha effettuato l'assunzione e, relativamente agli incentivi di cui alla lettera *d)* del citato art. 13, assicurando la corrispondenza del contributo erogato al costo degli interventi attuati dal datore di lavoro.

2. L'erogazione di ciascuna annualità del contributo è subordinata alla verifica da parte dei Servizi competenti della permanenza del rapporto di lavoro instaurato con il soggetto disabile.

3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per cause non imputabili al lavoratore disabile, il contributo dovrà essere ridotto in proporzione alla durata del rapporto lavoro così come in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Art. 6.

Monitoraggio. Relazione annuale

1. Le regioni e le province autonome trasmettono, entro il 31 ottobre di ogni anno, ai sensi del comma 9 dell'art. 13 della legge n. 68/1999 ed ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, una relazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvederà al successivo inoltro all'Unione europea.

2. La relazione deve contenere l'indicazione dei seguenti dati: codice fiscale del lavoratore assunto, sesso, cittadinanza, titolo di studio, percentuale di riduzione della capacità lavorativa o minorazione ascritta alle ca-

tegorie di cui alla tabella del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, ovvero presenza di handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalla percentuale di invalidità, data di assunzione, categoria professionale, data di eventuale cessazione del rapporto di lavoro, tipologia di contratto di lavoro, codice fiscale o partita IVA del datore di lavoro privato, ragione sociale, settore economico di attività, dimensione aziendale, tipologia di convenzione ove stipulata, tipologia di contributo concesso, misura percentuale del costo salariale annuo del disabile assunto. Nella relazione di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome fanno riferimento, altresì, circa il contributo trasferito ma non erogato al datore di lavoro per le cause citate al comma 3 del precedente art. 5, e circa le economie realizzate per la mancata attuazione degli interventi di cui all'art. 13, comma 1, lettera *d)*.

3. Agli adempimenti di cui al presente decreto si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, il quale prevede che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione.

Art. 7.

Modalità di versamento delle somme ripartite

1. Le risorse finanziarie sono trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali direttamente alle regioni e province autonome per le finalità di cui all'art. 13 della legge n. 68/1999, con obbligo di contabilità separata.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 351

10A05184

DECRETO 14 aprile 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Atitech Spa». (Decreto n. 51315).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di un'avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario che abbia determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data della trasformazione medesima;

Visto l'art. 21-*quater*, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, con il quale, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni sono state estese ai trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;

Visto il decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni ed integrazioni dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166;

Visto l'accordo in data 13 ottobre 2009, intervenuto presso la Presidenza del Consiglio, con il quale le società Manutenzioni Aereonautiche Srl, Alitalia-Compagnia Aerea Italiana Spa e Finmeccanica Spa, firmatarie della proposta irrevocabile di acquisto della società Atitech Spa, si sono impegnate a favorire la continuità aziendale della predetta società;

Visto l'accordo in data 2 febbraio 2010, intervenuto presso la regione Campania, alla presenza dei rappresentanti della società Atitech Spa, nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi

nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, a decorrere dal 3 febbraio 2010, per un periodo di 12 mesi (nell'ambito del complessivo programma di 4 anni di CIGS nonché di 3 anni di mobilità) in favore di un numero medio di 264 unità lavorative dalla società di cui trattasi;

Vista l'istanza presentata in data 17 febbraio 2010, con la quale la società Atitech S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 3 febbraio 2010 al 2 agosto 2010, in favore di 654 lavoratori totali, dipendenti presso la sede di Napoli che saranno posti in CIGS a seconda delle esigenze e che corrispondono ad un numero medio di 264 unità lavorative;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 3 febbraio 2010 al 2 agosto 2010, in favore di 654 lavoratori totali che saranno posti in CIGS a seconda delle esigenze e che corrispondono ad un numero medio di 264 unità lavorative, dipendenti dalla società Atitech Spa, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso la regione Campania, in data 2 febbraio 2010, in favore di 654 lavoratori totali che saranno posti in CIGS a seconda delle esigenze e che corrispondono ad un numero medio di 264 unità lavorative della società Atitech Spa, unità in Napoli, per il periodo dal 3 febbraio 2010 al 2 agosto 2010.

Matricola INPS: 5112392911.

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.

Art. 4.

La società Atitech Spa è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 4 anni previsti dal citato decreto-legge n. 134/2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2010

p. *Il Ministro del lavoro*
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

10A05125

DECRETO 19 aprile 2010.

Sostituzione di un componente supplente in rappresentanza dell'Unione italiana del lavoro, presso la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro, in Savona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto il proprio decreto n. 251/1945 del 3 marzo 1995 di ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro di cui all'art. 410 c.p.c.;

Vista la lettera del sig. Luigi Marenco del 25 gennaio 2010 - pervenuta alla Direzione provinciale del lavoro di Savona in data 8 aprile 2010, prot. n. 6325 -, con la quale lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente supplente della sopra menzionata Commissione provinciale;

Vista la nota dell'8 aprile 2010 dell'Unione italiana del lavoro di Savona, con cui viene designato il sig. Luciano Ravazza, quale membro supplente della suddetta Commissione in sostituzione del sig. Luigi Marenco;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. Luigi Marenco è nominato membro supplente in rappresentanza dell'Unione italiana del lavoro di Savona in seno alla Commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Savona, 19 aprile 2010

Il direttore provinciale: SPELLA

10A05124

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 marzo 2010.

Riparto delle risorse del piano nazionale di edilizia abitativa.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LE INFRASTRUTTURE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto, in particolare, l'art. 11 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia approvato un piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

Visto il comma 12 del richiamato art. 11, che dispone che per l'attuazione degli interventi facenti parte del piano nazionale di edilizia abitativa è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'art. 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché di cui agli articoli 21, 21-*bis*, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, registrato dalla Corte dei conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 2009, n. 191, con il quale è stato approvato il «Piano nazionale di edilizia abitativa» di cui all'art. 11 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *b)* del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 che prevede come linea d'intervento l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese quelle derivanti anche dall'alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove esistenti, ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *c)* del Piano nazionale di edilizia abitativa che prevede come linea d'intervento la promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati, di interventi ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *d)* del Piano nazionale di edilizia abitativa che prevede come linea d'intervento agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *e)* del Piano nazionale di edilizia abitativa che prevede come linea d'intervento la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale;

Visto, altresì, l'art. 2, comma 2, lettera *c)* del citato Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 che destina agli interventi di cui alle lettere *b)*,

c), *d)* ed *e)* dell'art. 1, comma 1, del piano medesimo le disponibilità finanziarie di cui al comma 12, ultimo capoverso, dell'art. 11 del richiamato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al netto dell'importo massimo di 150 milioni di euro e dell'importo di 200 milioni di euro destinati, rispettivamente, agli interventi di cui all'art. 11 del Piano nazionale e agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)* del Piano nazionale medesimo;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2009, prot. n. 892, registrato alla Corte dei conti in data 4 dicembre 2009, registro n. 9, foglio n. 308, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2009, con il quale si è provveduto ad individuare gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)* del Piano nazionale di edilizia abitativa ammessi a finanziamento per un importo complessivo di 200 milioni di euro;

Visto l'art. 3, comma 1, del richiamato Piano nazionale di edilizia abitativa che dispone che le risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del medesimo Piano siano ripartite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 giugno 2003, e destinate al finanziamento delle linee di intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* nonché alla promozione di programmi integrati di edilizia residenziale anche sociale di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)* del Piano medesimo;

Visto l'art. 4 del citato Piano nazionale che dispone, tra l'altro, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuova con le regioni ed i comuni, la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati;

Visti, inoltre, gli articoli 8 e 9 del Piano nazionale di edilizia abitativa medesimo che individuano rispettivamente le procedure attuative per la sottoscrizione degli accordi di programma di cui al richiamato art. 4 nonché i criteri per la selezione dei programmi coordinati di intervento di cui al comma 1 dell'art. 8 del Piano nazionale;

Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze numeri 109887, 113161, 111138 con i quali sono state disposte, ai sensi dell'art. 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, variazioni in aumento sul capitolo 7440 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «Fondo per l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa» esercizio 2009, per un totale di euro 650.797.445,00 da considerare in termini di competenza e di cassa;

Considerato che a seguito della sopracitata variazione in aumento di euro 650.797.445,00 la disponibilità iniziale di euro 77.087.825,00 esistente sul capitolo 7440 destinata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di edilizia abitativa è risultata pari, nell'esercizio finanziario 2009, a complessivi euro 727.885.270,00;

Considerato pertanto che ai sensi del citato art. 2, comma 2, lettera *c)* le risorse disponibili per gli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'art. 1, comma 1, del Piano nazionale, al netto delle risorse pari a 200 milioni di euro destinate dagli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)* del richiamato Piano nazionale già individuati con il decreto ministeriale 18 novembre 2009, prot. n. 892, e dell'importo di 150 milioni di euro da destinare agli interventi di cui all'art. 11 del Piano nazionale medesimo, ammontano complessivamente ad euro 377.885.270,00;

Ritenuto opportuno procedere ad effettuare tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il riparto delle risorse di cui art. 2, comma 2, lettera *c)* del Piano nazionale di edilizia abitativa;

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del richiamato Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)* del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, destinate al finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa, pari a complessivamente ad euro 377.885.270,00, sono ripartite, in quota parte a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, sulla base dei coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti 17 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 giugno 2003, secondo la seguente tabella:

Regioni e Province autonome	**Coefficiente di riparto (%)**	**Riparto**
Piemonte	8,69030	32.839.363,62
Valle d'Aosta	0,17870	675.280,98
Lombardia	14,50730	54.820.949,77
Trento	1,42500	5.384.865,10
Bolzano	1,61000	6.083.952,85
Veneto	6,01570	22.732.444,19
Friuli-Venezia Giulia	2,10540	7.955.996,47
Liguria	3,40460	12.865.481,90
Emilia-Romagna	5,93740	22.436.560,02
Toscana	5,77745	21.832.132,53
Umbria	1,44755	5.470.078,23
Marche	1,89960	7.178.308,59
Lazio	10,20810	38.574.906,25
Abruzzo	2,47765	9.362.674,39
Molise	0,54735	2.068.355,03
Campania	10,89455	41.168.899,68
Puglia	6,60635	24.964.423,53
Basilicata	0,95500	3.608.804,33
Calabria	4,41270	16.674.943,31
Sicilia	7,36575	27.834.084,28
Sardegna	3,53355	13.352.764,96
Totale	**100,00000**	**377.885.270,00**

Art. 2.

Procedure attuative

1. Con gli accordi di programma, da sottoscrivere ai sensi dell'art. 4 del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 nell'ambito delle risorse attribuite a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, si provvederà:

ad individuare, d'intesa con le singole regioni e province autonome, le iniziative da inserire nelle linee di intervento di cui all'art. 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa;

ad individuare i programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale di cui alla lettera *e)* del Piano nazionale di edilizia abitativa;

a concordare le procedure attuative necessarie per i singoli programmi regionali di intervento di cui all'art. 8 del Piano nazionale di edilizia abitativa;

a selezionare i singoli interventi attribuendo il contributo secondo i parametri di finanziamento di cui all'art. 5 del Piano nazionale di edilizia abitativa.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la prevista registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il Capo Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
CROCCO

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 346

10A05119

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 aprile 2010.

Autorizzazione, all'organismo denominato «Agroqualità SpA», ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Pizza Napoletana».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 21 che abroga il regolamento (CEE) n. 2082/92;

Visto il regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione del 18 ottobre 2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 97/2010 della Commissione del 4 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea numero L 34/7 del 5 febbraio 2010 con il quale la denominazione «Pizza Napoletana» è stata iscritta nel registro delle specialità tradizionali garantite, di cui all'art. 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 509/2006;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette e sulle specialità tradizionali garantite, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il comma 1 del citato art. 14, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati e le designazioni delle autorità pubbliche di cui all'art. 14 del regolamento (CE) n. 509/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Visto il decreto 5 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2010, con il quale è stato approvato il piano di controllo relativo alla STG «Pizza Napoletana» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2006;

Considerato che «Agroqualità SpA» ha trasmesso, in data 1° marzo 2010, secondo le previsioni dell'art. 2 del sopra citato decreto ministeriale 5 febbraio 2010 un piano di controllo conforme all'allegato del suddetto decreto e un prospetto tariffario;

Considerato che «Agroqualità SpA», risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le specialità tradizionali garantite (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 30 marzo 2010;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo denominato «Agroqualità SpA» con sede in Roma, piazza G. Marconi n. 25, iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le specialità tradizionali garantite (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 14 del regolamento (CE) n. 509/2006 per il prodotto STG «Pizza Napoletana» registrato in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 97/2010 della Commissione del 4 febbraio 2010.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta per l'organismo denominato «Agroqualità SpA» l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, con decreto dell'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo sentite le Regioni, qualora l'Organismo medesimo non risulti più in possesso dei requisiti indicati.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualità SpA» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Agroqualità SpA» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «Agroqualità SpA» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Agroqualità SpA» ha l'obbligo di comunicare l'elenco dei soggetti interessati alla produzione della «Pizza Napoletana» STG che hanno presentato istanza di iscrizione, entro dieci giorni dalla data della loro immissione nel sistema di controllo, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e alla/e regione/i e alla/e provincia/e autonoma/e nel cui ambito territoriale ha sede l'azienda di produzione della specialità tradizionale garantita controllata.

L'organismo autorizzato «Agroqualità SpA» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della specialità tradizionale garantita «Pizza Napoletana» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Agroqualità SpA» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità SpA» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione e/o provincia autonoma nel cui ambito territoriale ha sede l'azienda di produzione della specialità tradizionale garantita controllata, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Art. 7.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di anni tre a decorrere dalla data del presente decreto, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A05096

DECRETO 13 aprile 2010.

Autorizzazione, all'organismo denominato «Certiquality srl - Istituto di Certificazione della Qualità», ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Pizza Napoletana».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 21 che abroga il regolamento (CEE) n. 2082/92;

Visto il regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione del 18 ottobre 2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 97/2010 della Commissione del 4 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea numero L 34/7 del 5 febbraio 2010 con il quale la denominazione «Pizza Napoletana» è stata iscritta nel registro delle specialità tradizionali garantite, di cui all'art. 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 509/2006;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette e sulle specialità tradizionali garantite, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il comma 1 del citato art. 14, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati e le designazioni delle autorità pubbliche di cui all'art. 14 del regolamento (CE) n. 509/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Visto il decreto 5 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2010, con il quale è stato approvato il piano di controllo relativo alla STG «Pizza Napoletana» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2006;

Considerato che «Certiquality srl - Istituto di Certificazione della Qualità» ha trasmesso, in data 26 febbraio 2010, secondo le previsioni dell'art. 2 del sopra citato decreto ministeriale 5 febbraio 2010 un piano di controllo conforme all'allegato del suddetto decreto e un prospetto tariffario;

Considerato che «Certiquality srl – Istituto di Certificazione della Qualità», risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le specialità tradizionali garantite (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 30 marzo 2010;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo denominato «Certiquality srl - Istituto di Certificazione della Qualità» con sede in Milano, Via Gaetano Giardini n. 4, iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le specialità tradizionali garantite (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 14 del regolamento (CE) n. 509/2006 per il prodotto STG «Pizza Napoletana» registrato in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 97/2010 della Commissione del 4 febbraio 2010.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta per l'organismo denominato «Certiquality srl - Istituto di Certificazione della Qualità» l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, con decreto dell'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo sentite le Regioni, qualora l'Organismo medesimo non risulti più in possesso dei requisiti indicati.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Certiquality srl - Istituto di Certificazione della Qualità» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Certiquality srl - Istituto di Certificazione della Qualità» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «Certiquality srl - Istituto di Certificazione della Qualità» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Certiquality srl - Istituto di Certificazione della Qualità» ha l'obbligo di comunicare l'elenco dei soggetti interessati alla produzione della «Pizza Napoletana» STG che hanno presentato istanza di iscrizione, entro dieci giorni dalla data della loro immissione nel sistema di controllo, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e alla/e regione/i e alla/e provincia/e autonoma/e nel cui ambito territoriale ha sede l'azienda di produzione della specialità tradizionale garantita controllata.

L'organismo autorizzato «Certiquality srl - Istituto di Certificazione della Qualità» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della specialità tradizionale garantita «Pizza Napoletana» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Certiquality srl - Istituto di Certificazione della Qualità» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Certiquality srl - Istituto di Certificazione della Qualità» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione e/o provincia autonoma nel cui ambito territoriale ha sede l'azienda di produzione della specialità tradizionale garantita controllata, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Art. 7.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di anni tre a decorrere dalla data del presente decreto, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A05097

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 16 aprile 2010.

Modifica della delibera n. 129/02/CONS, recante disposizioni relative all'informativa economica di sistema. (Deliberazione n. 116/10/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 16 aprile 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 - supplemento ordinario n. 154;

Visto l'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, ai sensi del quale il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con proprio provvedimento i dati contabili ed extracontabili, nonché le notizie, che i soggetti operanti nei settori dell'editoria quotidiana e periodica e dell'emittenza radiotelevisiva sono tenuti a comunicare ogni anno in via generale e sistematica;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - supplemento ordinario n. 150, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità n. 129/02/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2002, supplemento ordinario n. 96 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento per la tenuta e l'organizzazione del registro degli operatori di comunicazione, istituito con delibera n. 236/01/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2001, successivamente abrogata dalla delibera n. 666/08/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2009;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della delibera n. 129/02/CONS, i soggetti obbligati comunicano all'Autorità le informazioni relative all'Informativa Economica di Sistema riferite all'esercizio finanziario dell'anno precedente;

Considerato che i mutamenti intervenuti nel quadro normativo vigente e l'evolversi dei mercati/settori rilevati hanno determinato un disallineamento tra le informazioni richieste ai sensi della delibera n. 129/02/CONS e i dati necessari all'Autorità ai fini dell'esercizio delle proprie attività istituzionali;

Ritenuto pertanto necessario procedere, al fine di attuare una opportuna razionalizzazione degli adempimenti cui sono tenuti gli operatori del settore, ad una sostituzione ed integrazione razionale di alcuni modelli e quadri di cui alla delibera n. 129/02/CONS, che dia conto sia dell'evoluzione dei mercati/settori rilevati, e del relativo quadro normativo, sia della semplificazione delle esigenze informative dei soggetti che concretamente utilizzeranno dette informazioni;

Ritenuto altresì necessario prevedere la possibilità di procedere ad eventuali successivi aggiornamenti e modifiche degli obblighi informativi delle imprese qualora intervenissero mutamenti del quadro normativo e di mercato;

Udita la relazione dei commissari Stefano Mannoni e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Obbligo della Informativa Economica di Sistema

1. Gli operatori di rete, i fornitori di contenuti, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità, le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi, le agenzie di stampa a carattere nazionale, gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, i soggetti esercenti l'editoria elettronica, così come definiti all'art. 2, comma 1, del Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, adottato con delibera n. 666/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2009, sono obbligati all'invio della Informativa Economica di Sistema.

Art. 2.

Modelli

1. I soggetti obbligati all'invio della Informativa Economica di Sistema sono tenuti a compilare, a partire dall'anno 2010, i nuovi modelli disponibili sul sito web dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it nella sezione «Informativa Economica di Sistema», in sostituzione dei modelli O (dati patrimoniali), P (ricavi imprese editoriali), Q (ricavi imprese radiotelevisive), R (ricavi concessionarie di pubblicità), S (ricavi agenzie di stampa e imprese di produzione), A (dati anagrafici) o U (dati anagrafici e contabili) e quadri P1, R1, R2, T (tiratura dei giornali quotidiani), di cui alla delibera n. 129/02/CONS e successive modificazioni.

2. Sono fatte salve le previsioni relative ai modelli D e V e ai quadri Q1 e Q2.

3. I modelli di cui al comma precedente potranno essere soggetti ad eventuali successivi aggiornamenti e modifiche in ragione dei mutamenti del quadro normativo e regolamentare.

4. I nuovi modelli di cui al presente articolo sono articolati in due serie: ridotta e base.

5. I soggetti i cui ricavi risultano minori di 1 milione di euro presentano la comunicazione di sistema in conformità ai modelli della serie ridotta.

6. I soggetti i cui ricavi risultano superiori a 1 milione di euro presentano la comunicazione di sistema in conformità ai modelli della serie base.

7. I ricavi cui si fa riferimento sono quelli relativi alle vendite e alle prestazioni, così come indicati nel bilancio d'esercizio dell'anno precedente.

Art. 3.

Modalità di trasmissione

1. Ciascuna comunicazione deve essere effettuata in conformità ai modelli telematici di cui all'art. 2, resi disponibili sul sito web dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it nella sezione «Informativa Economica di Sistema».

2. Nella medesima sezione sono presenti le note esplicative dei modelli e i riferimenti per l'attività di informazione necessaria alla corretta compilazione degli stessi.

3. I modelli telematici delle serie ridotta e base devono essere compilati ed inviati all'indirizzo di posta elettronica ies@agcom.it a mezzo di casella di posta elettronica certificata.

4. Le comunicazioni di cui al presente articolo non affluiscono al protocollo unico dell'Autorità, ma sono soggette a registrazione particolare ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *h)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, con modalità di trattamento tali da assicurare le esigenze minime di identificabilità e tracciabilità.

5. L'Autorità si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione a specifiche esigenze, la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili.

Art. 4.

Termine

1. Le comunicazioni di cui all'art. 3, al fine di consentire la completa implementazione del nuovo sistema, potranno essere inviate soltanto a partire dal 15 luglio 2010. Il termine entro cui effettuare tali dichiarazioni è prorogato al 30 settembre 2010.

2. Per gli anni successivi, l'invio delle comunicazioni potrà avvenire a partire dal 1° luglio, e dovrà concludersi entro e non oltre il termine del 30 settembre.

Art. 5.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it

Roma, 16 aprile 2010

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MANNONI - SORTINO

10A05370

DELIBERAZIONE 16 aprile 2010.

Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento, recante il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo, nonché sullo schema di provvedimento recante integrazioni della delibera n. 216/00/CONS e successive integrazioni. (Deliberazione n. 122/10/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 16 aprile 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 11, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato» pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 13 ottobre 1990, n. 240;

Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, con il quale sono state recepite la direttiva 2002/19 CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva accesso»), la direttiva 2002/20/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva autorizzazioni»), la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva quadro») e la direttiva 2002/22/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva servizio universale»);

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, recante il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 e dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 2010, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Vista la delibera n. 216/00/CONS del 5 aprile 2000, recante «Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 aprile 2000, n. 94, come integrata dalla delibera n. 155/09/CONS del 31 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 maggio 2009, n. 11;

Rilevato che l'art. 32, comma 2, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici recita «Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali, l'Autorità, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità:

a) garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;

b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali;

c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. Nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, dovrà essere riservata per ciascun genere una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;

d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento;

e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilità, sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione alle autorità amministrative competenti;

f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati»;

Considerato quanto segue:

la direttiva 2007/65/CE, il cui recepimento è stato attuato dal decreto legislativo n. 44 del 2010 che ha modificato il decreto legislativo n. 177 del 2005, ridenominato «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», ha l'obiettivo di creare un quadro giuridico relativo agli emergenti servizi di media audiovisivi che rafforzi la certezza del diritto ed eviti disparità di trattamento e distorsioni della concorrenza (Considerando 7). Secondo il Considerando 22, inoltre, sebbene lo scopo principale di un servizio di media audiovisivo sia la fornitura di programmi, la definizione di tale servizio dovrebbe includere anche i contenuti testuali che accompagnano tali programmi, quali i servizi di sottotitolazione e le guide elettroniche ai programmi. Per quanto riguarda i principi a garanzia dell'utenza, il Considerando 37 prevede l'impulso dell'alfabetizzazione mediatica, affinché i consumatori possano utilizzare i media in modo efficace e sicuro e siano in grado di operare le loro scelte con cognizione di causa, avvalendosi dell'intera gamma di possibilità offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione, anche per proteggere se stessi e le loro famiglie dai contenuti nocivi. Infine, il Considerando 64 afferma il diritto delle persone con disabilità e degli anziani a partecipare alla vita sociale e culturale e, in tale ottica, prevede la fornitura di servizi di media «accessibili». Tra i mezzi per ottenere questa accessibilità, è compresa «la navigazione tra menù di facile comprensione»;

l'ordinamento automatico dei canali permette agli apparati riceventi che implementano tale prestazione di ordinare i programmi in maniera automatica secondo il numero progressivo che gli operatori attribuiscono ai canali/servizi in modo da consentire all'utente di visualizzare i programmi secondo un ordine predefinito, fatta salva la possibilità di quest'ultimo di riordinare a piacimento i programmi offerti. Tale funzione, tanto più nella delicata fase di passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale terrestre, rappresenta un servizio importante volto ad agevolare l'utente ad orientarsi nella nuova offerta a disposizione ed a consentire una fruizione completa di tali programmi attraverso un «aiuto di base»;

l'ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre è stato sin qui connotato da un alto grado di problematicità, in particolare per l'insorgenza di una notevole conflittualità tra i diversi fornitori di contenuti (emittenti nazionali, emittenti locali, nuovi fornitori di contenuti) per l'attribuzione delle numerazioni sul telecomando della televisione digitale terrestre, come peraltro è emerso dall'istruttoria avviata con delibera n. 647/09/CONS del 19 novembre 2009 in merito all'accordo sull'ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestri proposto dall'Associazione DGTVi;

il nuovo art. 32 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici affida all'Autorità, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, il compito di adottare un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e di stabilire con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla norma citata;

tale attribuzione di competenze consente quindi all'Autorità di esercitare compiutamente il proprio potere regolamentare in materia, attraverso l'individuazione di criteri idonei a favorire condizioni di piena concorrenza e pluralismo tra gli operatori ed a garantire un semplice e completo utilizzo del sistema di ordinamento automatico dei canali da parte degli utenti;

dal punto di vista del pluralismo e della concorrenza, a fronte di un'offerta di programmi più ampia rispetto alla televisione analogica, elementi di possibile successo della singola attività d'impresa sono, tra l'altro, rappresentati dalla facilità e rapidità di selezione del programma da parte dell'utente e dal consolidamento di una determinata posizione da parte dell'emittente televisiva nell'ambito della numerazione. Da ciò discende la rilevanza, sul piano competitivo, dell'attribuzione di un determinato posizionamento numerico all'una o all'altra emittente nell'ordinamento automatico dei canali, perché da esso dipende la sua posizione all'interno della lista visualizzata dall'utente;

al fine di facilitare l'utilizzazione dei decodificatori da parte degli utenti mettendo a loro disposizione menù di facile comprensione e di rendere meno rilevante — sul piano competitivo — il posizionamento dei canali sul telecomando, il presente provvedimento sottopone a consultazione pubblica anche una proposta di integrazione della delibera 216/00/CONS, con la quale si intende introdurre nei decodificatori, anche integrati nei televisori, comprese le apparecchiature di consumo destinate esclusivamente alla ricezione dei programmi digitali in chiaro, una modalità di navigazione aggiuntiva che, attraverso una opportuna grafica, consente di accedere alla visione del canale prescelto senza dover digitare il numero di canale;

l'aggiornamento della delibera n. 216/00/CONS appare altresì opportuno, al fine di uniformare la disciplina tecnica sulla funzionalità dei decodificatori alla nuova normativa dell'ordinamento automatico dei canali, anche in considerazione del criterio della suddivisione della numerazione dei canali in generi di programmazione tematici introdotto dal nuovo testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

Considerato che l'Autorità, stante la particolare novità e rilevanza della materia oggetto di regolamentazione, nonché al fine di approfondire gli aspetti relativi alle abitudini e preferenze degli utenti, intende sottoporre a consultazione pubblica lo schema di provvedimento relativo all'adozione del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del Testo Unico, spetterà al Ministero dello sviluppo economico, successivamente all'approvazione del provvedimento definitivo, provvedere all'attribuzione a ciascun canale della numerazione spettante sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione adottata dall'Autorità, stabilendo le condizioni di utilizzo del numero assegnato;

Considerato, altresì, che al fine di una compiuta regolamentazione della materia, l'Autorità intende sottoporre a consultazione pubblica anche l'aggiornamento della delibera n. 216/00/CONS onde fornire agli utenti uno strumento di ricerca semplice ed efficiente dei canali della televisione digitale terrestre;

Ritenuto opportuno, stante l'urgenza di adottare la disciplina relativa alla numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre relativa, fissare in quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito web dell'Autorità, il termine per la trasmissione delle comunicazioni da parte dei soggetti interessati, anche alla luce dell'ampia consultazione già effettuata sulla materia dell'ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre nell'ambito dell'istruttoria avviata con la delibera n. 647/09/CONS;

Udita la relazione dei commissari Stefano Mannoni e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. È sottoposto a consultazione pubblica lo schema di provvedimento, allegato A alla presente delibera, di cui forma parte integrante, recante «Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo».

2. È sottoposta a consultazione pubblica, allegato B alla presente delibera, di cui forma parte integrante, lo schema di provvedimento recante integrazioni della delibera 216/00/CONS e successive integrazioni.

3. Le modalità di consultazione sono stabilite nell'allegato C alla presente delibera.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati A, B e C, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e integralmente nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 16 aprile 2010

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MANNONI - NAPOLI

10A05162

DELIBERAZIONE 16 aprile 2010.

Consultazione pubblica concernente la definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.a. ed al calcolo del valore del WACC, ai sensi dell'articolo 73 della delibera n. 731/09/CONS. (Deliberazione n. 121/10/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 16 aprile 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il «Codice»);

Vista la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 28 dicembre 2007 L 344/65 (la «Raccomandazione»);

Vista la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 12 novembre 2008 L 301;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 731/09/CONS del 16 dicembre 2009 recante «Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2010, n. 15 - supplemento ordinario n.13;

Considerato in particolare l'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS che prescrive che l'Autorità, entro il mese di marzo 2010, con l'ausilio di un soggetto indipendente di comprovata esperienza, provvede — con apposito procedimento — a definire un modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo bottom-up ed a calcolare il valore del WACC per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso su rete fissa all'ingrosso per il triennio 2010-2012;

Vista la lettera della Commissione europea, del 29 ottobre 2009, a commento dello schema di provvedimento di cui alla delibera n. 525/09/CONS, nella quale la Commissione europea ha sottolineato che qualsiasi provvedimento regolamentare volto a stabilire o modificare i prezzi dell'accesso all'ingrosso deve essere oggetto di una consultazione pubblica a livello nazionale ai sensi dell'art. 6 della Direttiva Quadro e di una notifica a norma dell'art. 7, paragrafo 3, della stessa;

Ritenuto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS, di procedere alla definizione del modello in questione avvalendosi della collaborazione di una società di consulenza di comprovata esperienza nel settore;

Considerato che, in tal senso, l'Autorità, con la delibera n. 695/09/CONS, ha conferito alla società Europe Economics Research Ltd (Europe Economics, o EE) l'incarico di consulenza per la definizione del suddetto modello;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento volto alla definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. ed al calcolo del valore del WACC, come previsto dall'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS, pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 22 dicembre 2009;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito alla definizione del modello di costo di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS ed ai risultati dell'applicazione del medesimo;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente la definizione del modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. ed al calcolo del valore del WACC, come previsto dall'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS (il «Modello»).

2. Le modalità di consultazione, lo schema di provvedimento concernente la definizione del modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. ed al calcolo del valore del WACC, il documento contenente «Il calcolo del costo medio ponderato del capitale (WACC)» ed il Modello in formato excel sono riportati rispettivamente negli allegati A, B, C e D (quest'ultimo in formato elettronico) alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate all'Autorità, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana priva degli allegati ed in versione integrale nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 16 aprile 2010

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - MANNONI

10A05368

DELIBERAZIONE 16 aprile 2010.

Consultazione pubblica sulle modifiche e integrazioni al regolamento concernente i criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti. (Deliberazione n. 120/10/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 16 aprile 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare l'art. 1, comma 28, che istituisce il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 37, recante «Modifiche all'art. 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in ma-

teria di tutela dei minori nella programmazione televisiva ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *f)*;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 26;

Vista la delibera n. 278/99/CONS recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Visto il regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti, approvato con delibera del Consiglio n. 54/99, come modificata ed integrata con successive delibere del Consiglio n. 310/99 e n. 19/04;

Considerata la necessità di armonizzare le norme originariamente previste in materia di designazione del Consiglio nazionale degli utenti alla luce del disposto della legge n. 37/2006 e delle pronunce giurisdizionali nel frattempo intervenute;

Ritenuto necessario consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito al tema in esame;

Udita la relazione del commissario Nicola D'Angelo;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo alla modifica del regolamento recante criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti.

2. Le modalità di consultazione, lo schema di provvedimento e un testo con evidenziate le modifiche che lo schema di provvedimento introduce al regolamento vigente sono riportati rispettivamente negli allegati A, B e C della presente delibera di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Roma, via Isonzo 21 b.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana priva di allegati ed in versione integrale nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 16 aprile 2010

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: D'ANGELO

10A05369

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 21 aprile 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto dì accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 5753 del'8 aprile 2010 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio limitatamente ai servizi/applicativi catastati, censuari e catrografici nella sede Brescia nel periodo dal 22 al 25 marzo 2010;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia è dipeso dal malfunzionamento del sistema ITC;

Informato di tate circostanza il Garante del contribuente con nota prot. n 5243 in data 20 aprile 2010;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, limitatamente ai servizi/applicativi catastali, censuari e cartografici nel periodo dal 22 al 25 marzo 2010.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 aprile 2010

Il direttore regionale: ORSINI

10A05161

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Inquadramento dei dirigenti di prima e di seconda fascia nei ruoli dirigenziali costituiti, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 108 sarà pubblicato sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa dispensa n. 11 del 20 aprile 2010 nonché sul sito www.persociv.difesa.it il decreto in data 31 dicembre 2009, del Ministero della difesa - Direttore generale per il personale civile, con il quale si provvede all'aggiornamento del D.I. 31 gennaio 2006 (dirigenti di prima e di seconda fascia nei ruoli dirigenziali del Ministero della difesa).

10A05156

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2064-XV.J(5332), del 31.03.2010 i manufatti esplosivi denominati:

- "ALESSI 0536 D.O. AV 0536" (massa attiva g 877,400)
- "ALESSI 0537 D.O. AV 0537" (massa attiva g 1915,000)
- "ALESSI 0538 D.O. AV 0538" (massa attiva g 1764,000)
- "ALESSI 0539 D.O. AV 0539" (massa attiva g 2620,000)
- "ALESSI 0540 D.O. AV 0540" (massa attiva g 761,000)
- "ALESSI 0542 D.O. AV 0542" (massa attiva g 2252,000)
- "ALESSI 0543 D.O. AV 0543" (massa attiva g 2056,000)
- "ALESSI 0544 D.O. AV 0544" (massa attiva g 2056,000)
- "ALESSI 0545 D.O. AV 0545" (massa attiva g 2256,000)
- "ALESSI 0546 D.O. AV 0546" (massa attiva g 2256,000)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Alessi Nazzareno – Titolare di licenza di deposito e vendita di esplosivi di IV e V categoria in Appignano del Tronto (Ap) – loc. Valle Orta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2516-XV.J(5271), del 31.03.2010 il manufatto esplosivo denominato “600” *(massa attiva g 0,74)* é riconosciuto su istanza del sig. PARENTE Davide, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO) - Via Oberdan 103, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella V categoria gruppo C dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.21970-XV.J(5369), del 31.03.2010 i manufatti esplosivi denominati:

- "U. BORGONOVO/UB9679-100/2009" (*massa attiva g 3316,00*)
- "U. BORGONOVO/UB9683-100/2009" (*massa attiva g 2866,00*)
- "U. BORGONOVO/UB9684-300/2009" (*massa attiva g 4144,20*)
- "U. BORGONOVO/UB9685-25/2009" (*massa attiva g 731,70)*
- "U. BORGONOVO/UB9685-50/2009" (*massa attiva g 1459,20)*
- "U. BORGONOVO/UB9685-100/2009" (*massa attiva g 2916,00*)
- "U. BORGONOVO/UB9686-300A/2009" (*massa attiva g 3864,20*)
- "U. BORGONOVO/UB9687-300/2009" (*massa attiva g 4954,20*)
- "U. BORGONOVO/UB9688-300/2009" (*massa attiva g 4764,20*)
- "U. BORGONOVO/UB9689-250/2009" (*massa attiva g 4686,00*)
- "U. BORGONOVO/UB9690-50A/2009" (*massa attiva g 1259,20*)
- "U. BORGONOVO/UB9690-50B/2009" (*massa attiva g 979,20*)
- "U. BORGONOVO/UB9691-100/2009" (*massa attiva g 2366,00*)
- "U. BORGONOVO/UB9692-25/2009" (*massa attiva g 661,70*)
- "U. BORGONOVO/UB9692-100/2009" (*massa attiva g 2636,00*)
- "U. BORGONOVO/UB9693-100A/2009" (*massa attiva g 2476,00*)
- "U. BORGONOVO/UB9695-100/2009" (*massa attiva g 3066,00*)
- "U. BORGONOVO/UB9696-80A/2009" (*massa attiva g 1894,00*)
- "U. BORGONOVO/UB9698-100/2009" (*massa attiva g 2726,00*)
- "U. BORGONOVO/UB9701-80A/2009" (*massa attiva g 1454,00*)
- "U. BORGONOVO/UB9701-80B/2009" (*massa attiva g 1854,00*)
- "U. BORGONOVO/UB9701-80C/2009" (*massa attiva g 1742,00*)
- "U. BORGONOVO/UB9701-80I/2009" (*massa attiva g 2102,00*)
- "U. BORGONOVO/UB9701-80L/2009" (*massa attiva g 2094,00*)
- "U. BORGONOVO/UB9704-100/2009" (*massa attiva g 2366,00*)
- "U. BORGONOVO/UB9704-100A/2009" (*massa attiva g 2366,00*)
- "U. BORGONOVO/UB9704-100B/2009" (*massa attiva g 2366,00*)
- "U. BORGONOVO/UB9704-100C/2009" (*massa attiva g 2366,00*)
- "U. BORGONOVO/UB9706-100/2009" (*massa attiva g 2266,00*)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Borgonovo Umberto**,** titolare della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, in nome e per conto della U. BORGONOVO S.r.l., sita in Località Cascina Draga – Inzago (Mi), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3115-XVJ/6/3/2010 CE (2), dell'11.03..2010 I manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**	**Data Certificato**	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0080.EXP.09.0029 Con appendice addizionale	ACCENDITORE CARICA PRINCIPALE ZEFIRO 9 CON NUMERO DI SERIE VEGAPP13320002(6)001	14/09/2009	0281	1.2 C	I
0080.EXP.09.0025 Con appendice addizionale	ACCENDITORE CARICA PRINCIPALE ZEFIRO 9 CON NUMERO DI SERIE VEGAPP13320002(5)002	14/09/2009	0281	1.2 C	I
0080.EXP.09.0027 Con appendice addizionale	ACCENDITORE CARICA PRINCIPALE ZEFIRO 9 CON NUMERO DI SERIE VEGAPP13320002(5)003	14/09/2009	0281	1.2 C	I
0080.EXP.09.0030 Con appendice addizionale	ACCENDITORE CARICA PIROTECNICA ZEFIRO 9 CON NUMERO DI SERIE VEGAPP13320007(6)001	14/09/2009	0325	1.4 G	V B
0080.EXP.09.0026 Con appendice addizionale	ACCENDITORE CARICA PIROTECNICA ZEFIRO 9 CON NUMERO DI SERIE VEGAPP13320007(5)002	14/09/2009	0325	1.4 G	V B
0080.EXP.09.0028 Con appendice addizionale	ACCENDITORE CARICA PIROTECNICA ZEFIRO 9 CON NUMERO DI SERIE VEGAPP13320007(5)003	14/09/2009	0325	1.4 G	V B

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice Avio S.p.a. con stabilimento in Colleferro (Rm) ha prodotto gli attestati "CE del Tipo" rilasciati dall'Organismo Notificato "INERIS, Verneuil En Halatte – Francia" su richiesta della società Avio S.p.a., da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso "AEROSPACE PROPULSION PRODUCT B.V." (RT) KLUNDERT – OLANDA.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2226-XV.J(4113) del 31.03.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- "TRAC 6P EUROFAUSTUS TRONETTO" *(massa attiva g 17,0)*
- "TRAC 6P EUROFAUSTUS RENDINO" *(massa attiva g 38,5)*
- "EUROCOBRA" *(massa attiva g 25,6)*
- "SFERA EUROFAUSTUS C10" *(massa attiva g 367,0)*
- "GRANATA EUROFAUSTUS C80 *(massa attiva g 390,0)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. SCUDO Gerardo, intestatario della licenza di fabbricazione, deposito e vendita di artifici pirotecnici di IV e V categoria, per l'opificio sito in località Focone, frazione S. Vito – Ercolano (NA) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3972-XV.J(5331) del 31.03.2010, i manufatti esplosivi denominati:

I manufatti esplosivi denominati:

- ALESSI 0226 D.O. AV 0226 *(massa attiva g 266,50)*
- ALESSI 2003 D.O. AV 2003 *(massa attiva g 3908,50)*
- ALESSI 2004 D.O. AV 2004 *(massa attiva g 4683,00)*
- ALESSI 2005 D.O. AV 2005 *(massa attiva g 3191,00)*
- ALESSI 2006 D.O. AV 2006 (*massa attiva g 3326,00)*
- ALESSI 2007 D.O. AV 2007 *(massa attiva g 3086,00)*
- ALESSI 2008 D.O. AV 2008 *(massa attiva g 3201,00)*
- ALESSI 2202 D.O. AV 2202 *(massa attiva g 2428,00)*
- ALESSI 2601 D.O. AV 2601 *(massa attiva g 981,00)*
- ALESSI 0422 D.O. AV 0422 *(massa attiva g 500,00)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Alessi Nazzareno – Titolare di licenza di deposito e vendita di esplosivi di IV e V categoria in Appignano del Tronto (Ap) – loc. Valle Orta. -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3428-XV.J(5246) del 31.03.2010, i manufatti esplosivi denominati:
I manufatti esplosivi denominati:

- GC07013 (d.f. CP-07013) *(massa attiva g 584,49)*
- GC07121 (d.f. CP-07121) *(massa attiva g 3685,12)*
- GC07124 (d.f. CP-07124) *(massa attiva g 3640,12)*
- GC07144 (d.f. CP-07144) *(massa attiva g 580,62)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. RIGHI Enzo, titolare della licenza di deposito di fuochi artificiali di IV e V categoria per l'esercizio sito in Cesena, loc. Trebbo, via Baccarella n. 1500, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3427-XV.J(5245) del 31.03.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- 16 SHOTS CAKE (d.f. CP-16001) *(massa attiva g 95,50)*
- 25 SHOTS CAKE (d.f. CP-25001) *(massa attiva g 154,0)*
- 36 SHOTS CAKE (d.f. CP-36001) *(massa attiva g 217,50)*
- 49 SHOTS CAKE (d.f. CP-49001) *(massa attiva g 291,50)*

sono riconosciuti, su istanza del il Sig. RIGHI Enzo, titolare della licenza di deposito di fuochi artificiali di IV e V categoria per l'esercizio sito in Cesena, loc. Trebbo, via Baccarella n. 1500, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella V categoria gruppo "C" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1811-XV.J(5378) del 31.3.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- ARTIFIZIO SFERICO CAL. 75 MM ART. 751 – GIALLO (massa attiva g 154,4);
- ARTIFIZIO SFERICO CAL. 75 MM ART. 752 – ROSSO (massa attiva g 156,2);
- ARTIFIZIO SFERICO CAL. 75 MM ART. 753 – BLU (massa attiva g 154,5);
- ARTIFIZIO SFERICO CAL. 75 MM ART. 754 – VIOLA (massa attiva g 149,8);
- ARTIFIZIO SFERICO CAL. 75 MM ART. 755 – TREMOLANTE GIALLO (massa attiva g 145,1);
- ARTIFIZIO SFERICO CAL. 75 MM ART. 756 – ARGENTO + ROSSO (massa attiva g 140,3);
- ARTIFIZIO SFERICO CAL. 75 MM ART. 760 – ORO (massa attiva g 132,6);
- ARTIFIZIO SFERICO CAL. 75 MM ART. 761 – ARGENTO (massa attiva g 143,9);
- ARTIFIZIO SFERICO CAL. 75 MM ART. 762 – TREMOLANTE BIANCO (massa attiva g 156,8);
- ARTIFIZIO SFERICO CAL. 75 MM ART. 767 – TREMOLANTE GIALLO + BLU (massa attiva g 136,3);
- ARTIFIZIO SFERICO CAL. 75 MM ART. 774 – PIOGGIA ORO (massa attiva g 134,3);
- ARTIFIZIO SFERICO CAL. 75 MM ART. 700 – COLPO SCURO (massa attiva g 156,6);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Bauducco Francesco, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Carignano (TO), ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun prodotto, come indicato dall’istante, devono chiaramente riportare l’indicazione che “il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1622-XV.J(5406) del 31.3.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- ART. 210 TU (massa attiva g 505);
- ART. 212 TU (massa attiva g 738);
- ART. 213 TU (massa attiva g 738);
- ART. 214 TU (massa attiva g 738);
- ART. 216 TU (massa attiva g 738);
- ART. 217 TU (massa attiva g 738);
- ART. 219 TU (massa attiva g 738);
- ART. 220 TU (massa attiva g 738);
- ART. 221 TU (massa attiva g 738);
- ART. 223 TU (massa attiva g 738);
- ART. 224 TU (massa attiva g 678);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Parente Davide, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Melara (RO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun manufatto devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3830-XV.J(5291) del 31.3.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- JW02ZP0309 – MISSILI SATURN 50 (massa attiva g 46);
- JW01ZP0309 – MISSILI SATURN 25 (massa attiva g 24);
- JW41ZP0309 – TORTA 25 LANCI (massa attiva g 556);
- JW166ZP0309 – TORTA 61 LANCI (massa attiva g 27,5);
- BS-15ZP0309 – TORTA 15 LANCI (massa attiva g 31)

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Melisa Sapienza, titolare di licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. per l'attività sita in Belpasso (CT) – contrada Edere – II Traversa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti ed alle altre vigenti per tali tipologie di materiali.

Inoltre, le etichette di ciascun manufatto, come proposto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1169-XV.J(5413) del 31.3.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- STARDUST SEQUENCE 30-009 nella versione a 25 lanci (massa attiva g 576,7);
- STARDUST SEQUENCE 30-009 nella versione a 36 lanci (massa attiva g 826,7);
- STARDUST SEQUENCE 30-009 nella versione a 49 lanci (massa attiva g 1122,1);
- STARDUST SEQUENCE 30-009 nella versione a 50 lanci (massa attiva g 1145,7);
- STARDUST SEQUENCE 30-009 nella versione a 64 lanci (massa attiva g 1462,9);
- STARDUST SEQUENCE 30-009 nella versione a 70 lanci (massa attiva g 1599,7);
- STARDUST SEQUENCE 30-009 nella versione a 80 lanci (massa attiva g 1826,7);
- STARDUST SEQUENCE 30-009 nella versione a 100 lanci (massa attiva g 2280,7);
- STARDUST SEQUENCE 30-009 nella versione a 120 lanci (massa attiva g 2734,7);
- STARDUST SEQUENCE 30-009 nella versione a 150 lanci (massa attiva g 3417,2);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Drigo Marco, titolare di esercizio di minuta vendita esplosivi in Gruaro (VE), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun prodotto devono chiaramente riportare l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1243-XV.J(5428) del 31.3.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- STARDUST SEQUENCE 30-005 nella versione a 25 lanci (massa attiva g 601,7);
- STARDUST SEQUENCE 30-005 nella versione a 36 lanci (massa attiva g 862,7);
- STARDUST SEQUENCE 30-005 nella versione a 49 lanci (massa attiva g 1171,1);
- STARDUST SEQUENCE 30-005 nella versione a 50 lanci (massa attiva g 1195,7);
- STARDUST SEQUENCE 30-005 nella versione a 64 lanci (massa attiva g 1526,9);
- STARDUST SEQUENCE 30-005 nella versione a 70 lanci (massa attiva g 1669,7);
- STARDUST SEQUENCE 30-005 nella versione a 80 lanci (massa attiva g 1906,7);
- STARDUST SEQUENCE 30-005 nella versione a 100 lanci (massa attiva g 2380,7);
- STARDUST SEQUENCE 30-005 nella versione a 120 lanci (massa attiva g 2854,7);
- STARDUST SEQUENCE 30-005 nella versione a 150 lanci (massa attiva g 3567,2);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Drigo Marco, titolare di esercizio di minuta vendita esplosivi in Gruaro (VE), ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun prodotto devono chiaramente riportare l’indicazione che “il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1243-XV.J(5368) del 31.3.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- U. BORGONOVO/UB0906/2009 (massa attiva g 170,30);
- U. BORGONOVO/UB0907/2009 (massa attiva g 170,50);
- U. BORGONOVO/UB0908/2009 (massa attiva g 897,50);
- U. BORGONOVO/UB0909/2009 (massa attiva g 296,60);
- U. BORGONOVO/UB0913/2009 (massa attiva g 123);
- U. BORGONOVO/UB0914/2009 (massa attiva g 123);
- U. BORGONOVO/UB0915/2009 (massa attiva g 190);
- U. BORGONOVO/UB0916/2009 (massa attiva g 190);
- U. BORGONOVO/UB0917/2009 (massa attiva g 269,40);
- U. BORGONOVO/UB0918/2009 (massa attiva g 269,40);
- U. BORGONOVO/UB0919/2009 (massa attiva g 365,60);
- U. BORGONOVO/UB0920/2009 (massa attiva g 365,60);
- U. BORGONOVO/UB0921/2009 (massa attiva g 743);
- U. BORGONOVO/UB0922/2009 (massa attiva g 743);
- U. BORGONOVO/UB9707-80B/2009 (massa attiva g 1669);
- U. BORGONOVO/UB9707-80C/2009 (massa attiva g 1901);
- U. BORGONOVO/UB9707-100A/2009 (massa attiva g 2405);
- U. BORGONOVO/UB9707-100B/2009 (massa attiva g 2675);
- U. BORGONOVO/UB9707-100C/2009 (massa attiva g 3113);
- U. BORGONOVO/UB9707-300/2009 (massa attiva g 3188);
- U. BORGONOVO/UB9708-80A/2009 (massa attiva g 1828,20);
- U. BORGONOVO/UB0710A/2009 (massa attiva g 1900);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, in nome e per conto della U. Borgonovo S.r.l. con deposito di prodotti esplodenti in Inzago (MI) – loc. Cascina Draga, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun manufatto devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

10A05123

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 557/P.A.S.5281-XV.J(5103) del 13 gennaio 2010, con il quale sono stati riconosciuti e classificati alcuni manufatti esplosivi

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2010, le denominazioni «Candela Romana 30 mm Art. 3200 8 BOMBETTE CON COLPO» (massa attiva g 135,8); «Candela Romana 30 mm Art. 3200 8 BOMBETTE ASSORTITE» (massa attiva g 149,8), sono rettificate come segue:

«Candela Romana 30 mm Art. 3250 8 BOMBETTE CON COLPO» (massa attiva g 135,8); «Candela Romana 30 mm Art. 3267 8 BOMBETTE ASSORTITE» (massa attiva g 149,8).

10A05098

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 557/P.A.S.5283-XV.J(5105) del 13 gennaio 2010, con il quale sono stati riconosciuti e classificati alcuni manufatti esplosivi

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2010, la denominazione: «Candela Romana 60 mm Art. 6920 9 VULCANI LAMPI» (massa attiva g 821,8) è rettificata come segue:

«Candela Romana 60 mm Art. 6920 9 VULCANI LAMPI» (massa attiva g 858,8).

10A05099

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Elenco dei biglietti di talune lotterie nazionali ad estrazione istantanea oggetto di furto

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perchè oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "IL TESORO DEL FARAONE"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
3396016	000	029
3396018	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SBANCA TUTTO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
386353	000	029
386354	000	029
386386	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
5777003	000	059
5777004	000	059
5777005	000	059
5777006	000	059
5777007	000	059
5777008	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "TURISTA PER SEMPRE"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2323685	000	059
2323686	000	059
2323687	000	059
2323688	000	059
2323689	000	059
2323690	000	059
2323691	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PRENDI TUTTO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
5177946	000	059
5177947	000	059
5177948	000	059
5177949	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"DADO MATTO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1082228	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"NUOVO FAI SCOPA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1192163	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"LA FORTUNA GIRA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2046369	000	149
2046370	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"UN MARE DI FORTUNA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
710114	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"SETTE E MEZZO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
6117135	000	299

10A05384

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 25 marzo 2010 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante: «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento che istituisce un regime di aiuto alle superfici coltivate per frutta a guscio». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2010).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 35, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve correttamente intendersi riportato come segue: «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, relativamente al titolo IV, capitolo I, sezione 4, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio»;

Inoltre l'autorità emanante, riportata tra il titolo e le premesse si intende: «IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI»;

In fine, in calce al decreto, dopo la registrazione della Corte dei conti, deve essere aggiunta la seguente: «AVVERTENZA: L'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è stata acquisita nella seduta del 29 aprile 2010.».

10A05478

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-104) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.